

Prot.: 61964 RU

Bari, 29/09/2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n.1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 38 del 21 febbraio 2013, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA

Sede di Bari

VISTA la determinazione del Vice Direttore dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli–Area Monopoli del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 51 del 12 febbraio 2021, con cui sono state apportate modifiche al Decreto Ministeriale n. 38 del 21 febbraio 2013 di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

VISTA la circolare n. 28/2021 protocollo nr. 264541/RU del 22 luglio 2021, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione delle modifiche apportate dal Decreto Ministeriale n. 51 del 12 febbraio 2021 al Decreto Ministeriale n. 38/2013;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, così come modificato dal D.M. 51 del 12 febbraio 2021, entro il **30/09/2021** occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie in relazione alle proposte di istituzione per la quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2 comma 2) e 3) del D.M. 38/2013 così come modificato dal D.M. 51 del 12 febbraio 2021;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare, per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il **31/10/2021**, sono soltanto quelle pervenute nel periodo dal **01/01/2021** al **30/06/2021**, relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio di cui all'articolo 3 del D.M. 38/2013 così come modificato dal D.M. 51 del 12 febbraio 2021 e che rispettino i parametri di cui all'art. 2 comma 2) e 3) del D.M. 38/2013 così come modificato dal D.M. 51 del 12 febbraio 2021;

CONSIDERATO che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizione di legge e regolamenti sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita sul territorio;

ACCERTATO che nessuna delle segnalazioni pervenute nel primo semestre 2021 risponde ai suddetti requisiti e che non sussistono reali ed effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita;

Per quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza di questo Ufficio dei Monopoli, nel **I° semestre del 2022**, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Marco CUTAIA

firmato digitalmente

*CHIUNQUE ABBLA LEGITTIMAZIONE ED INTERESSE POTRA' ESERCITARE LE FACOLTA' E I DIRITTI DI CUI AGLI ART. 9 E 10, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL TERMINE DI **VENTI GIORNI LIBERI** DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE SCHEMA DI PIANO.*